

ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 21.07.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO, alle ore 19.30, si è riunita in prima convocazione a mezzo sistemi di videoconferenza (Google Meet) l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Diabetici della Provincia di Reggio Emilia - ODV, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), in particolare alle norme in materia di Organizzazioni di Volontariato (ODV)
2. varie ed eventuali.

Il Presidente, designa quale segretario verbalizzante il Sig. Riccardo Lipreri (C.F. LPRRCR97R24H223E), che, intervenuto, accetta.

Il Presidente, di seguito, procede alla verifica della regolarità della presente convocazione constatando che:

- l'avviso di convocazione è stato trasmesso ad ogni socio in data 04.07.2022;
- che risultano presenti **n. QUINDICI soci**, di cui n. ZERO soci su delega, su **totale numero soci intervenuti pari a 15**;

e dunque l'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, è regolarmente costituita ed **atta a deliberare**.

1. Passando alla trattazione del primo punto all'O. d. G. riportante ***“modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), in particolare alle norme in materia di Organizzazioni di Volontariato (ODV)”*** il Presidente espone le ragioni che rendono opportune e convenienti le modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione Diabetici della Provincia di Reggio Emilia - ODV ai fini dell'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore – CTS, nonché del mantenimento della qualifica di Organizzazione di volontariato ai sensi del D lgs. n. 117/2017 (CTS).

Tutti gli associati intervenuti si dichiarano informati rispetto all'argomento posto all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, rinunciando ad ogni eventuale opposizione in merito,

avendo già in precedenza visionato la bozza di Statuto, trasmessa unitamente all'avviso di convocazione.

Pertanto, il Presidente, prosegue con la lettura e l'analisi della bozza di Statuto proposta, composta da numero QUINDICI articoli, precisando che la nuova denominazione dell'Ente sarà **"ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ODV**.

Terminata la discussione, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara aperta la votazione, in forma palese, del nuovo Statuto Sociale nella sua integrità di n. QUINDICI articoli. L'Assemblea degli associati, **all'unanimità dei voti favorevoli degli intervenuti**, espressi in forma palese

DELIBERA

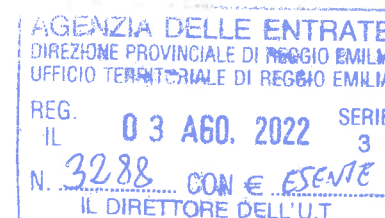
- A) di approvare integralmente nonché articolo per articolo il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto da numero 15 (QUINDICI) articoli e che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante;
- B) di approvare la nuova denominazione dell'Associazione in **"ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ODV"**, la cui utilizzazione, comprensiva dell'acronimo ODV, sarà obbligatoria a decorrere dalla avvenuta iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- C) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione degli atti presso le autorità competenti nonché alle successive ed ulteriori iscrizioni e comunicazioni, compresa la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS.

Numero dei voti favorevoli: QUINDICI; numero voti contrari: ZERO; numero astenuti: ZERO; numero assenti: DIECI.

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto parola, la riunione si chiude alle ore 21, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Luca Bertolini



(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Donatella Pierleoni

Il Segretario

F. Beni



IL Segretario



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA -ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA-ODV"**, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, **Via Boiardi 2/1**.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione **non ha scopo di lucro** persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati, aventi ad oggetto in particolare le attività di cui alla lettera c) del medesimo art.5 del D.Lgs.117/2017 (prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini con diabete). In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore dei cittadini con diabete promuovendo la loro salute attraverso la tutela e la difesa dei loro interessi morali, sanitari e sociali, l'Associazione si propone di:

1. riunire le persone affette da diabete mellito ed i loro familiari per suggerire, promuovere e sviluppare iniziative;
2. promuovere ogni azione e attività intesa a migliorare la qualità di vita del paziente con diabete;
3. creare gruppi di aiuto e di sostegno rivolti ai soggetti con diabete al fine di una migliore qualità della vita e di un maggiore inserimento sociale;
4. promuovere iniziative di tutela dei diritti delle persone con diabete, in particolare del diritto ad un trattamento medico ottimale ed il diritto ad una vita normale in ogni ambito della vita sociale, nella scuola, nel lavoro e nello sport;
5. promuovere iniziative di educazione terapeutica rivolte ai cittadini con diabete e ai loro familiari;
6. promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione sulla patologia diabetica e sulle problematiche ad essa correlate in ambito sanitario, sociale ed economico, al fine di migliorare l'assistenza alle persone affette dalla patologia in questione;
7. attivare forme di cooperazione con associazioni provinciali, nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità;
8. promuovere l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale medico ed infermieristico;
9. promuovere la raccolta e la pubblicazione dei dati epidemiologici sulla malattia diabetica;
10. sensibilizzare le istituzioni preposte ad una corretta applicazione delle normative vigenti in materia di diabete;
11. favorire la partecipazione attiva ai progetti di volontariato socio-sanitario ed assistenziale;
12. promuovere e svolgere qualsiasi altra iniziativa ed attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile



LB



LB

assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M. Lavoro e politiche sociali del 19/05/2021 n. 107 e successivi provvedimenti. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il **fondo comune**, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il **bilancio** consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione gli associati e gli associati

volontari intesi come tutte le persone fisiche in regola con il versamento di una quota deliberata dal Consiglio Direttivo, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni, (oppure trascorsi 12 mesi dal sollecito);
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'**esclusione** degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati e degli associati volontari

Gli associati e gli associati volontari hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, ed in particolare alla consultazione dei Libri dell'Associazione (libro degli associati, Libro dei Verbali dell'Assemblea, Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame

personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Gli associati e gli associati volontari sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati possono essere eletti e non ricevono retribuzione alcuna neppure in modo indiretto, assumono l'obbligo di agire nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa per le finalità stabilite dallo statuto.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati (e gli associati volontari) in regola con il versamento della quota dell'anno in corso. Ogni associato (e associato volontario) potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato (o associato volontario) con delega scritta. Ogni associato (o associato volontario) non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, fatto salvo quanto infra precisato.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il diritto di voto del socio minorenne viene espresso tramite la responsabilità genitoriale.



L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'associato escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante associato non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
 - delibera sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre, in proprio o per delega (**massimo 3**), il voto favorevole dei tre quarti *dei presenti*.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a **7 (sette)** e non superiore a **11 (undici)** eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati, **che siano all'interno dell'Associazione da almeno 3 mesi**.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente,

lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni e responsabilità spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione in senso lato, esprime parere su ogni preventivo di spesa ed è responsabile degli adempimenti contabili dell'Associazione anche avvalendosi di consulenti esterni.

Il Tesoriere, con l'eventuale ausilio di un consulente esterno, redige annualmente lo stato patrimoniale e il conto economico della gestione, da presentare all'Assemblea degli associati, previa visione e relazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo costituito da cinque componenti fra i quali il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere a cui delegare parte delle proprie funzioni.

Il Comitato Esecutivo rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 03 AGO. 2022 SERIE 3
N. 3288 CON € ESENTE
IL DIRETTORE DELL'U.T.

(* Firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

IL FUNZIONARIO
Antonuccio Matteo

ASSOCIAZIONE DIABETICI
della Provincia di Reggio Emilia